



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO CONNESSE AL FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

T R A

Dipartimento per lo Sport, di seguito denominato "Dipartimento", con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano, 51 - rappresentato dal Dott. Giuseppe Pierro, in qualità di Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica come sopra, ai fini della presente accordo,

e

Comitato Italiano Paralimpico, di seguito denominato "CIP", con sede legale in Via Flaminia, 830 – 00191 Roma – C.F. e P.IVA 14649011005, rappresentato dall'avv. Luca Pancalli, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica come sopra, ai fini della presente accordo;

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale é stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2020 al n. 1790, con in quale al dottor Giuseppe Pierro è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA la legge 15 luglio 2003, n.189, recante "norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili", che istituisce il Comitato Italiano Paralimpico, nonché il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.43, recante "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha trasformato il predetto Comitato in ente autonomo di diritto pubblico;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e, in particolare, l'articolo 1, comma 369, che, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, istituisce presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano";

VISTO ancora l'articolo 1, comma 369, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimette a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato presso la Corte dei conti il 20 maggio 2020, con il quale, sulla base dell'attuale dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano pari a € 11.779.523,00, è stata assegnata la somma di € 1.500.000,00 per l'acquisto di ausili sportivi da assegnare in uso gratuito ai soggetti con disabilità, a seguito di idonea richiesta, al fine di incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2020, nel disciplinare le modalità di attuazione della misura stabilisce che le attività siano svolte in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Articolo 1 **(Oggetto dell'Accordo)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'Accordo regola i rapporti tra il Dipartimento per lo Sport e il Comitato Italiano Paralimpico per la realizzazione delle attività di supporto e di collaborazione ai fini della gestione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, in relazione alla misura prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le attività da realizzarsi, ai sensi della disposizione sopra citata sono le seguenti:
 - predisposizione di una banca dati relativa alle diverse tipologie di ausili sportivi, con l'indicazione dei relativi costi massimi ammessi, rivolti a soddisfare le esigenze connesse all'avviamento all'esercizio della pratica sportiva;
 - sviluppo di una proposta operativa volta alla realizzazione di una piattaforma online, anche avvalendosi del supporto della società Sport e Salute spa, che consenta di richiedere gli ausili sportivi da assegnare in comodato d'uso gratuito alle persone con disabilità;
 - valutazione sotto il profilo amministrativo delle istanze pervenute mediante apposita Commissione costituita con decreto del Capo del Dipartimento.
3. Le Parti si occupano di ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria nell'ambito della procedura volta a rendere più efficiente e più celere la gestione delle risorse, di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, relative agli ausili per i soggetti con disabilità.
4. Resta fermo che le Parti operano secondo le direttive e le necessità che dovessero insorgere nel corso dell'operatività dell'Accordo, senza ulteriori formalità.

Art. 2 **(Ambito temporale di operatività dell'Accordo)**

1. La validità del presente Accordo decorre dalla data di registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo e avrà termine al 31 dicembre 2021, ovvero al termine delle attività di cui all'articolo 1, a valere sulle risorse stanziare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2020.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Art. 3

(Criteri per accesso al Fondo)

1. Per accedere al Fondo, i soggetti beneficiari, destinatari finali dell'ausilio sportivo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in Italia;
 - b) avere una disabilità "elegibile" in base alle determinazioni assunte dall'International Paralympic Committee;
 - c) essere tesserati presso una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l'ausilio;
 - d) essere in possesso del "Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico" rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative e forme di sostegno all'attività sportiva, sono esclusi dal campo di applicazione della presente iniziativa i soggetti che beneficiano di altre forme di sostegno pubblico alla pratica sportiva.
3. Con apposito decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport verrà emanato un regolamento con cui saranno rese note le modalità per accedere al Fondo.
4. Saranno prese in considerazione tutte le richieste pervenute, in ordine di arrivo della domanda, previa valutazione della ammissibilità e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 4

(Diritto di recesso)

1. Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente atto qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente al momento della stipula dell'Accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua prosecuzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Art. 5 (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali e particolari viene effettuato in conformità del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sono trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo e per le relative finalità, come indicate nelle informative predisposte per gli interessati.
2. Il conferimento dei dati personali e particolari dei rappresentanti legali dei beneficiari è obbligatorio ai fini della presentazione della richiesta e della partecipazione alla procedura.
3. In sede di redazione e trasmissione della domanda, tramite piattaforma informatica, è fornita adeguata e completa informativa agli interessati. Il titolare del trattamento è il Dipartimento per lo Sport. I diritti di cui al capo III GDPR possono essere fatti valere dagli interessati inviando la relativa richiesta all'indirizzo PEC di cui sarà data comunicazione nella relativa informativa.
4. Il Titolare del trattamento si riserva di nominare responsabili e/o incaricati per l'esecuzione delle attività di competenza nell'ambito della procedura, da comunicare agli interessati nella relativa informativa.

Art. 6 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione delle singole clausole o del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 7 (Disposizioni finali)

2. Eventuali variazioni, modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono convenute fra le parti in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti

Roma, il 19 novembre 2020

Dipartimento per lo Sport

Capo Dipartimento
(Dott. Giuseppe Pierro)

Comitato Italiano Paralimpico

Presidente
(Avv. Luca Pancalli)